

Massime per Atto Ricercato: Parere di Precontenzioso n. 145 del 20/07/2011 - rif. PREC 104/10/S

Parere di Precontenzioso n. 145 del 20/07/2011 - rif. PREC 104/10/S d.lgs 163/06 Articoli 37 - Codici 37.1

Con riferimento al principio della immodificabilità soggettiva dei partecipanti alle procedure di affidamento degli appalti pubblici (già previsto all'art. 13, comma 5-bis della legge 109/94 e ora ribadito all'art. 37, comma 9), si osserva che la ratio del divieto in parola non è quella di precludere sempre e comunque il recesso dal raggruppamento in costanza di procedura di gara in quanto il rigore della norma va temperato con lo scopo che essa persegue. La ratio della disposizione è quella di consentire alla P.A. appaltante in primo luogo di verificare il possesso dei requisiti da parte dei soggetti che partecipano alla gara e, correlativamente, di precludere modificazioni soggettive sopraggiunte ai controlli e dunque in grado di impedire le suddette verifiche preliminari. Se questa è la funzione della disposizione in esame, appare evidente come le uniche modifiche soggettive elusive del dettato legislativo siano quelle che portano all'aggiunta o alla sostituzione delle imprese partecipanti e non anche a quelle che conducono al recesso di una delle imprese del raggruppamento. In questo secondo caso le predette esigenze non risultano affatto frustrate poiché l'amministrazione al momento del mutamento soggettivo ha già provveduto a verificare i requisiti di capacità e di moralità dell'impresa o delle imprese che restano, sicché i rischi che il divieto in questione mira ad impedire non possono verificarsi